

SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

Corso di Tecnico per la cura e l'assistenza all'infanzia

tra

L'Ente Ospitante, in persona di

e

L'Ente Organizzatore **ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO SRL via Galleria Mazzini, n 29 - Lecce - P.iva 04526310752**, in persona di

PREMESSO

che L'Ente Organizzatore, è autorizzato dalla Regione Puglia con DD n. 1708 del 22-10-2021 ad erogare il corso per il conseguimento della qualifica di Tecnico per la cura e l'assistenza all'infanzia – **codice progetto LE/Q/137/11.2023**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

L'azienda ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura n. 1 tirocinante su proposta dell'Ente organizzatore.

In merito, l'Ente Organizzatore, per le finalità di cui alla presente convenzione, dichiara che il sig./la sig.ra nato/a a il, CF è regolarmente iscritto/a al corso.

Il signor/La signora dovrà espletare un tirocinio per n. di ore pari a ore che potrà svolgersi, compatibilmente con le esigenze dell'Ente ospitante, dal al per un massimo di ore al giorno e di ore settimanali.

Art.2

L'Ente ospitante, individua, il tutor di tirocinio, che seguirà l'attività formativa e annoterà orari e contenuti nell'apposito libretto di tirocinio e formulerà la valutazione finale. Il rapporto discenti/tutor/riunito deve essere di 1:1:1.

Art. 3

L'Ente organizzatore garantisce che il tirocinante sia coperto con assicurazione contro gli infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

In caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Ente Organizzatore.

Art. 4

L'Ente ospitante, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che la sede di svolgimento del tirocinio è conforme alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro in conformità alle previsioni al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Art.5

Le parti convengono che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Art.6

L'Ente organizzatore garantisce che durante lo svolgimento delle attività il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dall'Accordo Stato Regioni del 23.11.2017 recepite con DPCM del 09.02.2018 e riportate nel libretto di tirocinio del discente;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite in relazione al lavoro svolto durante il tirocinio;
- monitorare l'allievo durante l'attività di tirocinio.

L'Ente ospitante garantisce che il tutor di tirocinio svolga il compito di orientare e supervisionare il tirocinante nelle attività. Per ciascun allievo in base alla presente Convenzione, il tutor di tirocinio dovrà registrare giornalmente sul libretto di tirocinio:

- le ore svolte,
- l'orario di ingresso e di uscita;
- le attività svolte.

Il Tutor è tenuto, altresì, ad esprimere una valutazione sintetica sull'andamento delle attività svolte dal tirocinante.

Art.8

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e terminerà quando il tirocinante avrà completato le ore di tirocinio previste dal corso.

Data.....

Ente Organizzatore **ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO**

Azienda Ospitante _____